

**PARERE 16 APRILE 2019**  
**154/2019/I/EFR**

**PARERE IN MERITO ALLO SCHEMA DI BANDO PER LA SELEZIONE DI PROGETTI INTEGRATI INNOVATIVI PER LE ISOLE MINORI NON INTERCONNESSE AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DEL DECRETO DEL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO 14 FEBBRAIO 2017**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA  
RETI E AMBIENTE**

Nella 1061<sup>a</sup> riunione del 16 aprile 2019

**VISTI:**

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la comunicazione della Commissione europea, 2014/C 200/01, recante “Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020”;
- la legge 9 gennaio 1991, n. 10;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, come convertito dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto-legge 145/13);
- il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto-legge 91/14);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012 (di seguito: decreto interministeriale 5 luglio 2012);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 31 gennaio 2014 (di seguito: decreto ministeriale 31 gennaio 2014);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 16 febbraio 2016;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle

- Politiche Agricole Alimentari e Forestali, 23 giugno 2016 (di seguito: decreto interministeriale 23 giugno 2016);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: decreto ministeriale 14 febbraio 2017);
  - la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, e il relativo Allegato A;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 luglio 2008, ARG/elt 99/08, e il relativo Allegato A;
  - la deliberazione dell’Autorità 7 luglio 2009, ARG/elt 89/09, e il relativo Allegato A;
  - la deliberazione dell’Autorità 20 novembre 2014, 574/2014/R/eel;
  - la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2015, 654/2015/R/eel, e, in particolare, i relativi Allegato A e Allegato B;
  - il parere dell’Autorità 10 novembre 2016, 652/2016/I/efr (di seguito: parere 652/2016/I/efr);
  - la deliberazione dell’Autorità 7 settembre 2017, 614/2017/R/efr;
  - la deliberazione dell’Autorità 6 novembre 2018, 558/2018/R/efr (di seguito: deliberazione 558/2018/R/efr), e il relativo Allegato A;
  - la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico del 26 marzo 2019, prot. Autorità 7584 del 27 marzo 2019, di trasmissione dello schema di bando per la selezione di progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 14 febbraio 2017 (di seguito: comunicazione del 27 marzo 2019).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 28/11, prevede che *“con decreti del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e, per i profili di competenza, con il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite l’Autorità per l’energia elettrica e il gas e la Conferenza unificata, [...] sono definite le modalità per l’attuazione dei sistemi di incentivazione”* relativi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l’articolo 1, comma 6-octies, del decreto-legge 145/13, prevede che, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico e sentita l’Autorità, siano individuate le *“disposizioni per un processo di progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili, gli obiettivi temporali e le modalità di sostegno degli investimenti anche attraverso la componente tariffaria UC<sub>4</sub>”*;
- l’articolo 28 del decreto-legge 91/14 prevede che, nelle more dell’attuazione di quanto richiamato al precedente alinea, l’Autorità *“adotti una revisione della regolazione dei sistemi elettrici integrati insulari di cui all’articolo 7 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, che sia basata esclusivamente su criteri di costi efficienti e che sia di stimolo all’efficienza energetica nelle attività di distribuzione e consumo”*

*finale di energia, anche valutando soluzioni alternative alle esistenti che migliorino la sostenibilità economica ed ambientale del servizio”;*

- il Ministro dello Sviluppo Economico, a seguito del parere 652/2016/I/efr dell’Autorità, con il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha definito le disposizioni per la progressiva copertura del fabbisogno delle isole minori non interconnesse attraverso energia da fonti rinnovabili; per ciascuna delle predette isole, l’Allegato 1 al medesimo decreto ministeriale individua obiettivi minimi di sviluppo delle fonti rinnovabili da raggiungere entro il 31 dicembre 2020 in relazione a:

- a) installazione, presso utenze domestiche e non domestiche, di sistemi con pannelli solari termici per la copertura dei consumi di acqua calda o per il *solar cooling*. Concorre a tale obiettivo anche l’installazione, esclusivamente in sostituzione di scaldacqua elettrici, di pompe di calore dedicate alla sola produzione di acqua calda sanitaria;
- b) installazione di impianti di produzione di energia elettrica collegati alla rete elettrica isolana, alimentati dalle fonti rinnovabili disponibili localmente. I predetti impianti di produzione possono essere asserviti a specifiche utenze, ivi inclusa la ricarica di veicoli elettrici, con immissione parziale nella rete elettrica, ovvero possono immettere in rete tutta l’energia elettrica prodotta.

Gli interventi possono essere eseguiti dai gestori delle reti elettriche delle singole isole minori non interconnesse (di seguito: gestori di rete isolani) ovvero da soggetti terzi;

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017, al fine di raggiungere gli obiettivi indicati:
  - a) definisce (articolo 3 e Allegato 2) i requisiti che devono possedere gli impianti per accedere alle nuove forme di remunerazione di cui al medesimo decreto ministeriale, nonché le modalità per l’effettuazione dei conseguenti controlli assegnati al Gestore dei Servizi Energetici S.p.a. (di seguito: GSE) richiamando, allo scopo, il decreto ministeriale 31 gennaio 2014;
  - b) assegna all’Autorità il compito di definire le modalità di remunerazione degli interventi e di utilizzo dell’energia prodotta (articolo 4) nel rispetto dei principi ivi richiamati;
  - c) promuove l’ammodernamento delle reti elettriche isolate (articolo 5);
  - d) promuove la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi che, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità del servizio, consentano, inizialmente entro il 31 dicembre 2020, di ridurre la produzione annua convenzionale di energia elettrica secondo i termini indicati nel medesimo decreto ministeriale (articolo 6);
  - e) definisce le condizioni per eventuali cumulabilità degli incentivi (articolo 7);
  - f) definisce, nel caso dell’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici, semplificazioni autorizzative qualora i medesimi impianti siano installati aderenti o integrati nei tetti degli edifici, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi (articolo 8);

- il decreto ministeriale 14 febbraio 2017 ha assegnato, all’Autorità, molteplici compiti, tra cui:
  1. con riferimento alla definizione della remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse:
    - a) la puntualizzazione dei requisiti che gli impianti di produzione di energia elettrica devono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto ministeriale (articolo 3), pur riportando già una serie di disposizioni (Allegato 2) nonché il generale riferimento alle disposizioni di cui ai decreti ministeriali 5 luglio 2012 (in relazione agli impianti fotovoltaici) e 23 giugno 2016 (in relazione agli altri impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); non è invece previsto che l’Autorità puntualizzi i requisiti che gli impianti di produzione di energia termica devono rispettare per poter accedere alla remunerazione prevista dal medesimo decreto ministeriale, essendo i predetti requisiti già definiti nel medesimo decreto ministeriale (Allegato 2);
    - b) la definizione della remunerazione degli interventi e dell’energia prodotta da fonti rinnovabili (articolo 4, comma 1);
    - c) la definizione di ogni altro aspetto necessario per il funzionamento dei meccanismi previsti dal medesimo decreto ministeriale (articolo 4, comma 2);
  2. il rilascio del parere (articolo 6) preliminare a:
    - a) la definizione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dei requisiti minimi che i progetti integrati innovativi devono rispettare per poter accedere alle forme di remunerazione a essi dedicate, delle relative modalità di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonché delle spese ammissibili e delle modalità di consuntivazione (comma 3);
    - b) la selezione, da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, dei progetti integrati innovativi previa verifica del rispetto dei requisiti (comma 4);
- con riferimento al precedente punto 1, l’Autorità, con la deliberazione 558/2018/R/efr e il relativo Allegato A, ha definito la remunerazione dell’energia elettrica e termica prodotta da fonti rinnovabili nelle isole minori non interconnesse, ivi incluse le relative modalità di accesso.

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 6, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, per quanto qui rileva:
  - a) promuove la realizzazione di almeno due progetti integrati innovativi (che possono includere anche impianti *offshore* alimentati da fonti rinnovabili, compresa la fonte oceanica, e solare termico) che, garantendo la sicurezza e la continuità della fornitura, consentano di ridurre la produzione annua convenzionale di energia elettrica rispetto ai valori medi storici riportati in allegato al medesimo decreto ministeriale, almeno delle seguenti quote (comma 1):

- il 50% per le isole con produzione annua convenzionale di energia elettrica fino a 3.000 MWh;
  - il 40% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale di energia elettrica superiore a 3.000 MWh e fino a 4.000 MWh;
  - il 30% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale di energia elettrica superiore a 4.000 MWh e fino a 5.000 MWh;
  - il 20% per le isole con produzione elettrica annua convenzionale di energia elettrica superiore a 5.000 MWh;
- b) prevede che i progetti integrati innovativi possano essere presentati dai gestori di rete isolani, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici, ivi inclusi i Comuni interessati, e con soggetti privati (comma 2);
- c) prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi della società Ricerca sul Sistema Energetico S.p.a. (di seguito: RSE) e sentita l'Autorità, stabilisca i requisiti minimi dei progetti integrati innovativi, le relative modalità di selezione, di realizzazione e di monitoraggio delle prestazioni, nonché le spese ammissibili e le modalità di consuntivazione (comma 3), sulla base dei seguenti criteri:
- incremento della percentuale di riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica rispetto ai valori indicati alla precedente lettera a), mediante impiego di fonti rinnovabili e interventi di efficienza energetica;
  - grado di innovazione del progetto integrato innovativo, con particolare riferimento ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili tramite l'impiego efficiente di sistemi di accumulo, sviluppo di trasporto elettrico, integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola e ammodernamento della rete secondo i concetti dei *smart distribution system*;
  - costo specifico del progetto integrato innovativo in rapporto al grado di riduzione della produzione di energia elettrica annua da fonti convenzionali;
  - minor contributo economico in conto capitale richiesto;
  - replicabilità su altri sistemi isolani;
  - stato di maturità del progetto integrato innovativo in termini di procedimenti autorizzativi e di condivisione del medesimo progetto da parte dell'amministrazione locale, attestata da accordi con l'amministrazione approvati con delibera del Consiglio Comunale;
  - minore impatto ambientale, mediante installazione degli impianti di produzione in aree da riqualificare o già destinate ad attività produttive;
  - minori tempi di realizzazione;
- d) prevede che il Ministero dello Sviluppo Economico, avvalendosi di RSE e sentita l'Autorità, la Regione e i Comuni interessati, provveda alla selezione dei progetti integrati innovativi verificando i requisiti previsti. Inoltre, può essere valutata l'ammissione anche di ulteriori progetti integrati innovativi in isole diverse da quelle su cui insistono i primi due progetti selezionati, fermo

- restando lo stanziamento complessivo di risorse pari a 10 milioni di euro (comma 4);
- e) concede, per la realizzazione dei progetti integrati innovativi, un contributo economico in conto capitale, a valere sulla componente tariffaria UC<sub>4</sub> (ora elemento A<sub>UC4RIM</sub> della componente tariffaria A<sub>RIM</sub>), nel limite massimo del 60% della spesa ammissibile consuntivata (è sostanzialmente la spesa relativa ai sistemi di integrazione delle fonti rinnovabili tramite l'impiego efficiente di sistemi di accumulo, allo sviluppo del trasporto elettrico, all'integrazione del sistema elettrico con il sistema idrico isolano e con la domanda modulabile presente sull'isola e all'ammodernamento della rete secondo i concetti degli *smart distribution system*) e del già richiamato stanziamento complessivo di 10 milioni di euro, a fronte di una completa rendicontazione delle modalità di impiego dei sistemi realizzati e dei loro effetti, anche ai fini della diffusione dei risultati (comma 5);
- il Ministero dello Sviluppo Economico, con la comunicazione del 26 marzo 2019, ha trasmesso, all'Autorità, ai fini dell'acquisizione del parere, lo schema di bando per la selezione di progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse, ai sensi dell'articolo 6 del decreto ministeriale 14 febbraio 2017 (di seguito: schema di bando);
  - lo schema di bando, oltre a quanto già definito dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017:
    - a) prevede che, prima della presentazione della domanda per il contributo economico, il richiedente si debba rivolgere a RSE, affinché il medesimo RSE effettui i calcoli energetici ed elettrici atti a dimostrare la percentuale di riduzione della produzione annua convenzionale di energia elettrica derivante dal progetto integrato innovativo e la verifica del rispetto delle condizioni di sicurezza e continuità della fornitura. I calcoli devono essere effettuati mediante l'impiego di strumenti di simulazione sulla base delle metodologie definite nell'Allegato 1 al medesimo schema di bando, tenendo conto dell'andamento dei profili di generazione elettrica (convenzionale e rinnovabile), dei consumi elettrici nel corso dell'anno e delle altre informazioni fornite dal proponente. A valle di tale attività, RSE dovrebbe rilasciare al proponente un'apposita attestazione accompagnata da una relazione che illustri i risultati delle simulazioni condotte, le eventuali criticità riscontrate e altri elementi di rilievo; tale attestazione costituirebbe presupposto per la presentazione della domanda e per l'ammissibilità del progetto integrato innovativo al contributo economico;
    - b) puntualizza quali sono le spese di investimento ammissibili già evidenziate dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017, precisando (tra l'altro) che rientra tra le spese ammissibili anche la differenza tra il costo di investimento attribuibile agli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili basati su tecnologie innovative e comunque con emissioni nulle e il costo di investimento convenzionale per impianti fotovoltaici riportato nel medesimo schema di bando;

- c) definisce un limite superiore al contributo economico erogabile per ogni progetto integrato innovativo, in funzione della percentuale di riduzione conseguita della produzione annua convenzionale di energia elettrica. Tale limite superiore si aggiunge a quello già previsto dal decreto ministeriale 14 febbraio 2017 (60% della spesa ammissibile consuntivata), fermo restando il valore del contributo economico complessivo massimo erogabile per la totalità dei progetti integrati innovativi (10 milioni di euro);
- d) definisce le modalità e i termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi economici, nonché i punteggi associabili ai progetti integrati innovativi in funzione delle proprie caratteristiche;
- e) prevede che, ai fini della valutazione delle domande pervenute, sia istituita un'apposita Commissione di Valutazione che possa includere esperti di RSE e GSE. Sono, altresì, puntualizzate le fasi in cui si articola l'istruttoria amministrativa svolta dalla medesima Commissione di Valutazione;
- f) prevede che, in esito alle attività della Commissione di Valutazione, il Ministero dello Sviluppo Economico, sentiti l'Autorità, le Regioni e i Comuni interessati, approvi la graduatoria definitiva dei progetti integrati innovativi e i relativi decreti ministeriali di concessione dei contributi economici;
- g) prevede che i contributi economici spettanti siano erogati al soggetto beneficiario, a fronte della rendicontazione analitica delle spese sostenute, in non più di cinque quote definite dal Ministero dello Sviluppo Economico in proporzione allo stato di avanzamento degli interventi. L'erogazione dei contributi economici è effettuata da Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) a valere sul Conto alimentato dall'elemento AUC4RIM della componente tariffaria ARIM;
- h) definisce le modalità per il monitoraggio e le verifiche in loco, prevedendo altresì l'invio al Ministero dello Sviluppo Economico, ogni trimestre per 2 anni, di numerosi dati di esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica e delle reti elettriche, nonché, ogni anno per 5 anni, di una relazione che illustri gli effetti del progetto integrato innovativo in termini di mantenimento degli obiettivi, anche ai fini della diffusione dei risultati. Per tali attività, il Ministero dello Sviluppo Economico può avvalersi della collaborazione di RSE, GSE e, sulla base di indirizzi dell'Autorità, di CSEA;
- i) prevede che la copertura delle spese relative ai sopralluoghi per accertare la regolare e completa esecuzione delle opere sia assicurata mediante decurtazione del contributo economico spettante a ciascun beneficiario, nel limite massimo dello 0,5%, secondo modalità individuate dall'Autorità;
- j) prevede infine che RSE analizzi i dati di monitoraggio messi a disposizione dai soggetti beneficiari dei contributi economici, al fine di valutare il grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati dai singoli progetti integrati innovativi e la replicabilità degli interventi.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- esprimere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, il parere come declinato nell'Allegato A alla presente deliberazione, in merito allo schema di bando per la selezione di progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse

**DELIBERA**

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 14 febbraio 2017, il parere, come declinato nell'Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale, in merito allo schema bando per la selezione di progetti integrati innovativi per le isole minori non interconnesse, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con comunicazione del 27 marzo 2019;
2. di trasmettere il presente parere al Ministero dello Sviluppo Economico;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

16 aprile 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*